

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
28 APRILE 2022, N.8

**APPROVAZIONE ACCORDO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15
LEGGE 241/90, TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
ED UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA REALIZZA-
ZIONE DI UN'ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELL'AREA COLPITA DAL
SISMA DEL 2012**



IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012

Ordinanza n. 8 del 28 aprile 2022

**APPROVAZIONE ACCORDO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90,
TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE ED UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ANALISI SOCIO-
ECONOMICA DELL'AREA COLPITA DAL SISMA DEL 2012**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e l'articolo n. 162 comma 6 articolo 15 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Premesso che:

- i territori delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter in data 20 maggio e da una ulteriore scossa sismica di magnitudo 5.8 della scala Richter in data 29 maggio;
- i predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni ad edifici e infrastrutture pubblici e privati così come evidenziato dalle attività di censimento effettuate dai tecnici abilitati, in stretto collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti locali coinvolti;
- a tali ingenti danni ad edifici e infrastrutture pubblici e privati hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, adeguamento

sismico, nuova costruzione, rivitalizzazione dei centri storici, ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate; l'attività di ricostruzione è ancora in corso;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e livello di governo generale, include tra le sue funzioni lo sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema produttivo ed esercita tale funzione attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi;
- Unioncamere Emilia-Romagna rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio operanti in ambito regionale che svolgono, in regime di autonomia funzionale, programmi di attività a breve e medio termine per promuovere le economie locali e per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese;
- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono quindi di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo riconoscono l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali;
- per rendere operativa tale collaborazione Regione Emilia – Romagna ed Unioncamere Emilia – Romagna hanno stipulato in data 21 dicembre 2020 l'"Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia Romagna 2021/2025 per lo sviluppo economico del territorio regionale" nel quale, all'art. 7 hanno riconosciuto come le relazioni tra i due Enti in materia di dati economici e analisi sull'evoluzione del sistema regionale hanno "portato alla realizzazione di numerosi osservatori annuali" e hanno consentito anche di monitorare specifiche dinamiche, come, per esempio, quelle inerenti alla "ripresa economica dei comuni colpiti dal sisma del 2012";
- il suddetto Accordo di Programma Quadro, allo stesso art. 7, prevede che "l'attività di monitoraggio, la realizzazione di osservatori e di analisi proseguirà anche nei prossimi anni, in particolare consolidando, attraverso specifiche intese operative, le esperienze già attive.....e con l'impegno a sviluppare iniziative in nuovi ambiti.....Accanto ai prodotti già consolidati ne verranno predisposti altri, da convenirsi, per leggere in maniera puntuale e tempestiva i cambiamenti socioeconomici in atto";

Dato atto che:

- a seguito del sisma che ha colpito la Regione Emilia – Romagna nel 2012, la struttura economica delle aree interessate ha subito inevitabili conseguenze dal punto di vista produttivo e le imprese che erano in esse insediate hanno sofferto danni ingenti;
- la Regione Emilia – Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione hanno messo in campo politiche ed azioni con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica e la ricostruzione del tessuto produttivo;

- la Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 2084/2015 del 14/12/2015, ha istituito l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, allo scopo di presidiare il complesso delle attività riferite al sisma, realizzando ogni possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni ed esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione;
- l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, a seguito del sisma del 2012, eventi alluvionali del 2014 ed eventi meteorici eccezionali del 2013 e 2014 ha coordinato e raccolto documentazione relativa alle numerose attività svolte nell’ambito della ricostruzione;
- l’Agenzia per la Ricostruzione intende trasformare quest’esperienza in strumento funzionale di buone pratiche, conoscenza delle prassi di ricostruzione per acquisire conoscenze fondamentali per impostare utili politiche di prevenzione attraverso un’analisi sistemica e coordinata di tutti i documenti e le informazioni raccolte;

Dato atto che:

- nel maggio 2022 saranno trascorsi dieci anni dal sisma che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e pertanto diventa importante diventa importante uno sguardo puntuale sulla situazione economica di quei territori con un bilancio ed una valutazione dell’effettivo impatto di tali politiche e azioni sulla qualità dello sviluppo delle aree colpite dal sisma;
- in occasione del decimo anniversario del sisma del 20 maggio 2012 (“Decennale Sisma”) saranno previste iniziative da parte della Regione e dei comuni colpiti dal terremoto per ricordare l’evento che ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle comunità, nel tessuto sociale ed economico del territorio;

Considerato che nell’ambito del Progetto “Decennale Sisma” l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, nel novero delle mansioni istituzionali attribuite - in occasione delle iniziative istituzionali che si svolgeranno nel corso del 2022 - sta avviando una molteplicità di attività per attuare gli obiettivi specificati nel Progetto, sviluppando azioni, analisi e monitoraggi sui temi della ricostruzione;

Visto che per essere dispiegati con la massima efficacia, le politiche ed azioni poste in campo con l’obiettivo di sostenere la ripresa economica e la ricostruzione del tessuto produttivo necessitano di costante monitoraggio attraverso specifici aspetti di natura tecnico-economica e una peculiare zonizzazione che rispecchi effettivamente il cratere del sisma;

Dato atto che per dotarsi degli strumenti di analisi finalizzati a valutare l’effettivo impatto di tali interventi sulla qualità dello sviluppo delle aree colpite dal sisma con l’ordinanza n. 2 del 17 febbraio 2020 era stato approvato un accordo di collaborazione con Unioncamere per la realizzazione di un’attività di analisi socio-economica dell’area interessata dal sisma, da attuarsi nell’anno 2020, ma il diffondersi della pandemia Covid19 non ha consentito la stipula dell’accordo stesso e pertanto le attività non sono mai state avviate;

Visti:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- l’art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente

tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:

- a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

Rilevato che:

- sia lo Statuto della Regione Emilia-Romagna che la Legge regionale 3/1999 legittimano il sistema camerale a supportare la Regione nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare in quella di promozione dello sviluppo economico;
- l'art. 77 della L.R. 3/1999 dispone che la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con le stesse, anche per il tramite della loro Unione regionale, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonché per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese”;

Preso atto che:

- la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia – Romagna hanno sottoscritto vari Accordi di programma quadro, da ultimo il citato Accordo approvato con la delibera di Giunta regionale n. 1841 del 7 dicembre 2020;
- il suddetto Accordo è finalizzato ad accrescere il livello di competitività del territorio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione sociale, la promozione del sistema economico, sviluppando sinergie nelle politiche ed efficacia nell'azione comune, estendendo la loro collaborazione per condividere, nei rispettivi ruoli, un quadro strategico e di azioni articolato in Aree di intervento per ognuna delle quali sono individuati Programmi e possibili Azioni da sviluppare, anche attraverso apposite convenzioni, intese o protocolli operativi;

Richiamate le comunicazioni intercorse tra il Direttore dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 per conto del Commissario delegato e Unioncamere Emilia-Romagna con cui, a seguito della ripresa dei precedenti contatti, Unioncamere ha trasmesso la nota assunta agli atti con CR.15.04.2022.4005.E nella quale dichiara la condivisione dell'obiettivo di rilanciare la collaborazione in materia di analisi delle economie dei territori colpiti dal sisma del 2012, già avviata nel corso 2019 e bruscamente interrotta dalla pandemia, data la necessità, in occasione dell'imminente anniversario del decennale di quel tragico evento, di uno sguardo puntuale sulla situazione economica di quei territori e sull'impatto delle politiche adottate, con l'obiettivo ulteriore

di disegnare nuove traiettorie coerenti con l'evoluzione della situazione internazionale il cui impatto, qui, più ancora che altrove, dovrà essere valutato nel corso del tempo con maggiore attenzione;

Preso atto pertanto:

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;
- che sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra il Commissario e Unioncamere;

Ritenuto pertanto nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti con Unioncamere per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo di collaborazione, redatto sulla base dello schema riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che:

- tale accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia ovvero a seguito dell'eventuale protrarsi dello stato emergenziale;
- che, come indicato nella citata proposta presentata da Unioncamere Emilia-Romagna, CR.15.04.2022.4005.E, l'onere finanziario complessivo previsto per la realizzazione delle attività previste è di complessivi € 28.000,00 di cui € 20.000,00 a carico del Commissario delegato ricostruzione che verranno corrisposti ad Unioncamere Emilia – Romagna a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese effettivamente sostenute e i restanti € 8.000,00 sono a carico di Unioncamere Emilia – Romagna per azioni di carattere generale finalizzate all'ottimale gestione, realizzazione e comunicazione: costi, anche di personale e di struttura, sostenuti per:
 - ✓ attività di condivisione e progettazione dei contenuti;
 - ✓ attività di gestione: programmazione e pianificazione delle attività previste concordate e delle attività ad esse funzionali e/o sottostanti.
 - ✓ raccolta del materiale realizzato e creazione di una pagina web sui siti istituzionali nella prospettiva di aggiungere lo storico delle attività, qualora le parti decidessero di proseguire l'analisi oggetto del presente Accordo;
 - ✓ attività di comunicazione e diffusione della documentazione prodotta tramite web (Econerre online), comunicati stampa ed eventuali incontri/eventi sul territorio;
 - ✓ acquisizione ed adattamento preliminare allo scopo dei data-base economico/statistici necessari per le elaborazioni realizzate e descritte nell'accordo
- che la Regione riconoscerà la somma complessiva massima di € 20.000,00 a favore di Unioncamere Emilia-Romagna quale compartecipazione finanziaria alle spese, che verranno liquidate secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'accordo che regola modalità ed i tempi con cui Unioncamere renderà le spese sostenute per lo svolgimento delle attività indicate nell'accordo stesso, e precisamente:

- ✓ il 30% entro un mese dalla firma dell'Accordo, previo invio da parte di Unioncamere del cronoprogramma di attività e di una relazione sulle attività svolte nel periodo corredata della rendicontazione delle spese sostenute e/o delle obbligazioni giuridiche assunte;
- ✓ il restante 70% a presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte, corredata dei prodotti realizzati e della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo quanto previsto previste all'art. 2 dell'accordo, nonché della rendicontazione finale delle spese sostenute da Unioncamere;

Richiamato, in ordine alla stipula degli accordi, il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che:

- alla sottoscrizione dell'accordo per Unioncamere provvederà il Presidente, con apposizione della firma digitale all'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e che l'accordo sarà trasmesso tramite posta elettronica certificata;
- che il sottoscritto Commissario delegato, o in caso di sua impossibilità, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, sottoscriverà l'Accordo sopra richiamato e qui allegato parte integrante e sostanziale, con le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

Dato atto inoltre che la compartecipazione finanziaria di € 20.000,00 trova copertura nelle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74;

Visto il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva":

Considerato che nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, nei confronti di Unioncamere Emilia-Romagna, sono in corso le verifiche relative alla regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC);

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della predetta Legge 136/2010 e successive modifiche;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 avente per oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n.80/2021” e la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022” approvata con determinazione n. 2335/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Tutto ciò premesso e rilevato

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) di attivare la collaborazione istituzionale, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il sottoscritto Commissario delegato art. 1 D.L.74/2012 e

Unione regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, con sede a Bologna, viale Aldo Moro 62, 40127, CF 80062830379

per la realizzazione di un’attività di analisi socio-economica dell’area interessata dal sisma, sulla base della proposta di Unioncamere Emilia-Romagna prot. CR.15.04.2022.4005.E, nella quale vengono indicate le attività oggetto dell’Accordo, citate in premessa;

- 2) di approvare l’Accordo di collaborazione con Unioncamere, secondo lo schema nell’Allegato 1, parte integrante della presente ordinanza, prevedendo la possibilità, in sede di sottoscrizione di modifiche non sostanziali al testo dell’Accordo, se ritenute necessarie per il buon fine della stessa;
- 3) di dare atto che, come indicato nella citata proposta presentata da Unioncamere Emilia-Romagna, CR.15.04.2022.4005.E, l’onere finanziario complessivo previsto per la realizzazione delle attività previste è di complessivi € 28.000,00 di cui € 20.000,00 a carico del Commissario delegato ricostruzione che verranno corrisposti ad Unioncamere Emilia – Romagna a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese effettivamente sostenute e i restanti € 8.000,00 sono a carico di Unioncamere Emilia – Romagna per azioni di carattere generale finalizzate all’ottimale gestione, realizzazione e comunicazione, costi, anche di personale e di struttura;
- 4) di dare atto che la somma di € 20.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese da sostenere per la realizzazione delle attività contenute e dettagliate nello schema di accordo allegato parte integrante trova copertura nelle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74;
- 5) di stabilire che l’accordo in oggetto ha validità fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell’Agenzia ovvero a seguito dell’ eventuale protrarsi dello stato emergenziale;
- 6) di dare atto che il sottoscritto Commissario delegato, o in caso di sua impossibilità, il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, sottoscriverà l’Accordo sopra richiamato e qui allegato parte integrante e sostanziale, con le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, con utilizzo della firma digitale ovvero della

firma elettronica avanzata o qualificata prevista per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- 7) di dare atto che Responsabile dell'attuazione dell'accordo è il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, il quale a tale fine provvede all'adozione degli atti necessari alla gestione delle attività previste nell'accordo;
- 8) di dare atto che alla liquidazione della somma prevista al punto 3 che precede, si provvederà, con proprio atto formale, secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'accordo che regola modalità ed i tempi con cui Unioncamere renderà le spese sostenute per lo svolgimento delle attività indicate nell'accordo stesso, e precisamente:
 - il 30% entro un mese dalla firma dell'Accordo, previo invio da parte di Unioncamere del cronoprogramma di attività e di una relazione sulle attività svolte nel periodo corredata della rendicontazione delle spese sostenute e/o delle obbligazioni giuridiche assunte;
 - il restante 70% a presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte, corredata dei prodotti realizzati e della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo quanto previsto all'art. 2 dell'accordo, nonché della rendicontazione finale delle spese sostenute da Unioncamere;
- 9) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

**COMMISSARIO DELEGATO**

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

ACCORDO ISTITUZIONALE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE ED UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELL'AREA COLPITA DAL SISMA DEL 2012

TRA

Stefano Bonaccini nato a il - e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 8di seguito denominato COMMISSARIO

E

Unione regionale delle camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (C.F. 80062830379) d'ora in avanti denominata UNIONCAMERE, in persona del Presidente ____ - nato a il ;

Premesso che:

- I territori delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter in data 20 maggio e da una ulteriore scossa sismica di magnitudo 5.8 della scala Richter in data 29 maggio;
- I predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni ad edifici e infrastrutture pubblici e privati così come evidenziato dalle attività di censimento effettuate dai tecnici abilitati, in stretto collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti locali coinvolti;
- A tali ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, adeguamento sismico, nuova costruzione, rivitalizzazione dei centri storici, ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate; l'attività di ricostruzione è ancora in corso;
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012. Da allora lo stato d'emergenza, in ragione delle tempistiche previste per la ricostruzione è stato ulteriormente prorogato con diversi atti da ultimo al 31 dicembre 2022 con il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e livello di governo generale, include tra le sue funzioni lo sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema produttivo ed esercita tale funzione attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi;
- Unioncamere Emilia-Romagna rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio operanti in ambito regionale che svolgono, in regime di autonomia funzionale, programmi di attività a breve e medio termine per promuovere le economie locali e per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese;
- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e

ritengono quindi di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;

- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo riconoscono l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali;
- per rendere operativa tale collaborazione Regione Emilia – Romagna ed Unioncamere Emilia – Romagna hanno stipulato in data 21 dicembre 2020 l' "Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia Romagna 2021/2025 per lo sviluppo economico del territorio regionale" nel quale, all'art. 7 hanno riconosciuto come le relazioni tra i due Enti in materia di dati economici e analisi sull'evoluzione del sistema regionale hanno "portato alla realizzazione di numerosi osservatori annuali" e hanno consentito anche di monitorare specifiche dinamiche, come, per esempio, quelle inerenti alla "ripresa economica dei comuni colpiti dal sisma del 2012";
- il suddetto Accordo di Programma Quadro, allo stesso art. 7, prevede che "l'attività di monitoraggio, la realizzazione di osservatori e di analisi proseguirà anche nei prossimi anni, in particolare consolidando, attraverso specifiche intese operative, le esperienze già attive.....e con l'impegno a sviluppare iniziative in nuovi ambiti.....Accanto ai prodotti già consolidati ne verranno predisposti altri, da convenirsi, per leggere in maniera puntuale e tempestiva i cambiamenti socioeconomici in atto";
- a seguito del sisma che ha colpito la Regione Emilia – Romagna nel 2012, la struttura economica delle aree interessate ha subito inevitabili conseguenze dal punto di vista produttivo e le imprese che erano in esse insediate hanno sofferto danni ingenti;
- la Regione Emilia – Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione hanno messo in campo politiche ed azioni con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica e la ricostruzione del tessuto produttivo;
- per essere dispiegati con la massima efficacia, questi interventi necessitano di costante monitoraggio attraverso specifici aspetti di natura tecnico-economica e una peculiare zonizzazione che rispecchi effettivamente il cratere del sisma;
- nel maggio 2022 saranno trascorsi dieci anni dal sisma che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e pertanto diventa importante uno sguardo puntuale sulla situazione economica di quei territori con un bilancio ed una valutazione dell'effettivo impatto di tali politiche e azioni sulla qualità dello sviluppo delle aree colpite dal sisma; dall'altro lato, l'analisi permetterà di disegnare nuove traiettorie coerenti con l'evoluzione della situazione internazionale il cui impatto, qui, più ancora che altrove, dovrà essere valutato nel corso del tempo con maggiore attenzione.

VISTI

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

- b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

La collaborazione istituzionale viene instaurata ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e ss.mm., nel quadro dei rispettivi obiettivi istituzionali, sussistendone i presupposti incluso l'interesse reciproco (come risulta in premessa), la compartecipazione alla spesa da parte dei due contraenti, il contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà condivisa dei risultati, secondo quanto stabilito dal presente accordo.

In esecuzione dell'ordinanza del commissario delegato di approvazione del presente accordo istituzionale, lo stesso è finalizzato alla realizzazione di un'analisi socio-economica dell'area colpita dal sisma del 2012.

Per quanto riguarda le modalità di intervento e le dimensioni analitiche di costo si fa riferimento al progetto presentato da Unioncamere, assunto agli atti con protocollo CR.15.04.2022.4005.E che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo 2 Descrizione delle attività

Le attività oggetto del presente accordo istituzionale consistono principalmente nell'approfondimento dei seguenti tre aspetti:

- a) *Analisi della struttura socio-economica dell'area del sisma*: questa parte di attività è finalizzata all'individuazione di indicatori idonei a descrivere la struttura socio – economica delle aree colpite dal sisma, con la possibilità di disaggregare anche per Comune i relativi dati. I dati dell'area saranno messi a confronto con aggregazioni territoriali contigue per assicurare confronti spaziali omogenei, gli indicatori saranno scelti per garantire una serie storica così da monitorarne l'evoluzione temporale.

Questa attività di analisi della struttura socio-economica dell'area colpita dal sisma, di evoluzione temporale e confronto territoriale con aree omogenee avrà una struttura fissa e potrà essere aggiornata con cadenza annuale, previo aggiornamento del presente accordo istituzionale e quantificazione degli eventuali costi aggiuntivi;

- b) *Approfondimento sulla competitività delle imprese*: questa parte si focalizza sui dati delle singole imprese dell'area – dai dati sull'occupazione a quelli di bilancio, dai dati sul commercio all'estero a quelli sull'innovazione - con l'obiettivo di valutarne la competitività. In particolare, le analisi si concentreranno sulle imprese resilienti - quelle che dal sisma ad oggi hanno mantenuto o accresciuto l'occupazione e, al tempo stesso, hanno migliorato i risultati economici – con l'obiettivo di individuarne i tratti comuni.
- c) *Analisi di impatto delle politiche implementate*: quest'ultima parte di attività è invece finalizzata a valutare l'impatto delle misure adottate dal Commissario direttamente sulle imprese che hanno beneficiato delle molteplici azioni messe in campo, attraverso l'incrocio delle informazioni messe a disposizione dal Commissario con le banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna.

I contenuti dell'attività potranno essere ampliati ed integrati in funzione di nuovi bisogni informativi che dovessero emergere ed a seguito di apposita intesa tra le parti sulle condizioni per la loro realizzazione.

Articolo 3 Impegni reciproci

L'attività deve essere svolta mediante raccordo periodico e sistematico con i referenti delle strutture regionali competenti ed in particolare con l'Agenzia Regionale per la ricostruzione, sia in fase di programmazione dell'attività che di realizzazione delle attività richieste, fatto salvo l'autonomia organizzativa necessaria.

Unioncamere si impegna a dotarsi e a mantenere un sistema di gestione della continuità operativa, finalizzato alla protezione, alla riduzione della possibilità di accadimento, alla preparazione, alla risposta ed al ripristino riferiti ad eventi destabilizzanti quando essi si manifestano al fine di assicurare la continuità del servizio.

Il Commissario si impegna a mettere a disposizione i dati necessari allo svolgimento delle attività.

Articolo 4 Onere finanziario

Complessivamente il costo per le attività ricomprese nel presente accordo istituzionale ammontano ad € 28.000,00 di cui € 20.000,00 a carico del Commissario che verranno corrisposti ad Unioncamere Emilia – Romagna a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese effettivamente sostenute.

I restanti euro 8.000,00 sono a carico di Unioncamere Emilia – Romagna per azioni di carattere generale finalizzate all'ottimale gestione, realizzazione e comunicazione. Si tratta in particolare di costi, anche di personale e di struttura, sostenuti per:

- attività di condivisione e progettazione dei contenuti;
- attività di gestione: programmazione e pianificazione delle attività previste concordate e delle attività ad esse funzionali e/o sottostanti.
- raccolta del materiale realizzato e creazione di una pagina web sui siti istituzionali nella prospettiva di aggiungere lo storico delle attività, qualora le parti decidessero di proseguire l'analisi oggetto del presente accordo istituzionale;
- attività di comunicazione e diffusione della documentazione prodotta tramite web (Econerre online), comunicati stampa ed eventuali incontri/eventi sul territorio;
- acquisizione ed adattamento preliminare allo scopo dei data-base economico/statistici necessari per le elaborazioni realizzate e descritte nell' Accordo istituzionale

Articolo 5 Durata dell'accordo istituzionale e liquidazione

L'accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà termine al 31 dicembre 2022, , salvo proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia ovvero a seguito dell' eventuale protrarsi dello stato emergenziale.

Per una eventuale proroga non onerosa si rimanda ad un semplice accordo tra le parti mediante scambio di lettere.

La somma di € 20.000,00 quale compartecipazione finanziaria del Commissario delegato verrà corrisposta in due soluzioni:

- il 30% entro un mese dalla firma dell'Accordo, previo invio da parte di Unioncamere del cronoprogramma di attività e di una relazione sulle attività svolte nel periodo corredata della rendicontazione delle spese sostenute e/o delle obbligazioni giuridiche assunte;

- il restante 70% a presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte, corredata dei prodotti realizzati e della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo quanto previsto e previsto all'art. 2 dell'accordo, nonché della rendicontazione finale delle spese sostenute da Unioncamere;

Il Commissario, tramite l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione ed il relativo pagamento sarà eseguito entro i successivi 30 giorni.

Art. 6 Modifiche o integrazioni all' accordo istituzionale

Le parti possono concordare in qualsiasi momento le integrazioni o modificazioni al presente accordo istituzionale che si rendano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, Unioncamere è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, i cui estremi verranno comunicati a seguito della stipula del presente accordo.

Art. 8 Proprietà ed utilizzo dei risultati

Il Commissario e Unioncamere sono liberi singolarmente di utilizzare e diffondere i prodotti realizzati nell'ambito dell'accordo istituzionale, fatta salva la citazione della compartecipazione alla realizzazione degli stessi e l'apposizione dei rispettivi loghi.

Art.9 Trattamento dei dati personali

UNIONCAMERE, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento europeo n.679/2016 e con le modalità definite al punto 4 dell'allegato A "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali" della deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16/7/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della Delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii" è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui il Commissario delegato per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è titolare. Tale nomina verrà trasmessa per la sottoscrizione a seguito della stipula dell'accordo.

Art. 10 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle parti coinvolte, ai sensi dell'art.2 comma 4[^] del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Il Commissario delegato e Unioncamere, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, le parti coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere i lavoratori.

Il personale e i collaboratori delle parti sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale o dei propri eventuali collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 11 Responsabilità

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo istituzionale, si sollevano reciprocamente da qualsiasi responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati e delle analisi richiamate.

Art. 12 Domicilio legale e fiscale

Agli effetti amministrativi e giudiziari il Commissario dichiara il proprio domicilio in Bologna – Viale Aldo Moro 52; Unioncamere Emilia-Romagna dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna – Viale Aldo Moro 62.

Art. 13 Controversie

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

Le parti individuano il Foro di Bologna quale Foro Competente per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 14 Applicazione dell'imposta di bollo

Il presente accordo viene stipulato per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico e sarà registrata in caso d'uso.

L'accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.64/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.m. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, a cura e a spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da Unioncamere che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico del Commissario).

Unioncamere provvederà ad imputare al Commissario Delegato il 50% dell'imposta di bollo da versare all'Erario.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per Il Commissario Delegato

per Unioncamere